

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **122/1974** (ECLI:IT:COST:1974:122)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **07/03/1974**; Decisione del **02/05/1974**

Deposito del **08/05/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7215 7216 7217 7218 7219 7220**

Atti decisi:

N. 122

SENTENZA 2 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 8 maggio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 126 del 15 maggio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), e dell'art. 52, prima

parte, della legge 19 giugno 1940, n. 762 (Istituzione di una imposta generale sull'entrata), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1971 dal tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Muller Thomas ed altri, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1971, nel procedimento penale a carico di Muller Thomas ed altri, imputati del reato di cui all'art. 36 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per aver falsamente dichiarato di aver corrisposto la imposta generale sull'entrata, il tribunale di Bolzano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 52, prima parte, della legge 19 giugno 1940, n. 762, i quali prevedono la facoltà, per gli ufficiali e gli agenti della polizia tributaria di accedere negli esercizi pubblici e nei locali adibiti ad azienda industriale e commerciale per eseguirvi verificazioni e ricerche, ai fini dell'accertamento, della cognizione e della definizione delle violazioni previste dalla legge concernente la imposta generale sull'entrata.

Secondo il giudice a quo, l'atto di perquisizione, configurandosi in ogni caso come un atto coercitivo diretto al sequestro di cose utili o necessarie all'accertamento di un reato e, quindi, come un atto del procedimento penale, deve essere sempre compiuto con le garanzie e le forme previste dal codice di procedura penale (artt. 304 bis, secondo comma, 304 ter, secondo capoverso, 332 e segg. c.p.p.).

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Non essendovi costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative.

Considerato in diritto:

1. - Il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, denuncia alla Corte l'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, nonché l'art. 52, primo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito con la legge 19 giugno 1940, n. 762), sulla istituzione di una imposta generale sull'entrata. Poiché, tuttavia, l'art. 52 della legge n. 762 contiene soltanto una disposizione di rinvio, che rende applicabili alle violazioni relative alle norme sulla imposta sull'entrata quelle generali contenute nella legge n. 4 del 1929, le censure risultano sostanzialmente riferite soltanto al citato art. 35.

2. - Per l'esatta identificazione dei termini della questione, la Corte ritiene che la disposizione impugnata vada esaminata nel contesto, sostanzialmente unitario, costituito dallo stesso art. 35 e dai due articoli che lo precedono. Inseriti nella legge n. 4 sotto il capo II, del titolo secondo, relativo alle norme di procedura, essi disciplinano i poteri conferiti alla polizia tributaria per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, differenziandoli a seconda che le violazioni stesse costituiscano reato o abbiano invece natura di meri illeciti

amministrativi.

Per quelle costituenti reato (anzi solo determinati reati, elencati nel secondo comma), l'art. 33 abilita gli ufficiali della polizia tributaria a procedere a "perquisizione domiciliare" qualora abbiano notizia o fondato sospetto che essi siano stati compiuti. Invece, per le violazioni che, alla stregua dell'art. 34, non costituiscono reato, l'art. 35 abilita non solo gli ufficiali, ma anche gli agenti, della polizia tributaria ad accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale, per eseguirvi "verificazioni e ricerche". Per tali operazioni, come è detto nell'articolo 205 del Regolamento di servizio della Guardia di finanza, è inibito agli ufficiali ed agenti procedenti l'apertura di borse, valigie, casseforti e porte chiuse, che il contribuente o chi per esso si rifiuta di aprire. In sostanza, la polizia tributaria ha la facoltà di ricercare tutto il materiale documentario relativo alla attività delle aziende industriali e commerciali in materia fiscale, mediante l'esame o il controllo di documenti, registri o di eventuali apparecchiature idonee a fornire dati utili ai fini impositivi.

3. - Le considerazioni che precedono consentono quindi di stabilire che, quando gli ufficiali della polizia tributaria operano ai fini della persecuzione dei reati e compiono perquisizioni, essi agiscono come ufficiali di polizia giudiziaria e devono rispettare tutta la normativa relativa alle perquisizioni domiciliari compresa nel capo V del titolo II, del libro II del codice di procedura penale, con le garanzie di cui agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice.

Quando invece gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria operano per accertare violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie le quali non costituiscono reato, ed a tale scopo effettuano nelle aziende verificazioni e ricerche, essi svolgono funzioni di polizia amministrativa che si risolvono nel potere di controllo e di vigilanza della attività privata spettante istituzionalmente alla pubblica Amministrazione.

Ora, la mancata previsione, nelle leggi, di garanzie atte ad assicurare che, durante le operazioni previste dal denunciato art. 35 il contribuente inquisito debba essere assistito dal difensore, non può importare violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché la garanzia di difesa, come la Corte ha ritenuto più volte (cfr., da ultimo, sentenze n. 200 del 1970 n. 10 del 1971), è limitata al procedimento giurisdizionale, e a quei procedimenti istruttori o preistruttori strettamente connessi e preordinati alla attività giurisdizionale, mentre non si estende alla attività amministrativa diretta ad accertare l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge.

Per le stesse ragioni deve anche escludersi che possa, nel caso, parlarsi di violazione dell'art. 3, secondo comma, perché risultano oggettivamente ben differenziate fra loro le situazioni cui danno rispettivamente luogo le due forme di attività dei pubblici poteri, quella amministrativa e quella giurisdizionale.

Le proposte questioni devono essere pertanto dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, e dell'art. 52, primo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19 giugno

1940 n. 762) sull'imposta generale sull'entrata; questioni proposte, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.